

Padova, 06 maggio 2025

A tutti i Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 6/2025

Auto aziendali 2025

Con la legge di bilancio per il 2025 (Legge n. 207/2024), il legislatore ha ridefinito il perimetro di **tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti** (art. 51, comma 4, lett. a) DPR 917/1986). L'intervento normativo si inserisce nel più ampio contesto degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mirando a disincentivare l'uso di autovetture a combustione interna e a favorire, tramite meccanismi fiscali, una mobilità aziendale a minore impatto ambientale.

Successivamente, con la Legge n. 60/2025 di conversione del D.L. n. 19/2025 (c.d. Decreto Bollette) è stata introdotta una **clausola di salvaguardia per la quantificazione del fringe benefit** derivante dall'utilizzo promiscuo di auto aziendali concesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per **quelle ordinate dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnate ai lavoratori dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025**. In tali precise ipotesi, la valorizzazione del fringe benefit avviene sulla base delle regole vigenti al 31 dicembre 2024 e, dunque, applicando al costo chilometrico ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 km percentuali differenziate (da un minimo del 25% ad un massimo del 60%) in funzione del livello di emissione di CO2 del mezzo.

Per **auto concessa in uso promiscuo al dipendente** si intende un veicolo aziendale messo a disposizione del lavoratore **per finalità sia lavorative che personali**, con possibilità di utilizzo anche al di fuori dell'orario di lavoro, inclusi i giorni festivi e le ferie. Tale assegnazione configura un fringe benefit imponibile, poiché rappresenta un'utilità economicamente valutabile connessa al rapporto di lavoro.

L'obiettivo di questa circolare è fornire un **aiuto pratico a chi all'interno delle imprese** (manager, responsabili amministrativi, direttori risorse umane, ecc.) **si occupa della gestione fiscale e amministrativa delle autovetture aziendali.**

La data di sottoscrizione dell'atto di assegnazione

La versione dell'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, in vigore **dal 1° gennaio 2025**, condiziona l'applicazione del nuovo regime forfetario di tassazione del fringe benefit alla **stipula di contratti di concessione in uso promiscuo a decorrere da tale data**. Il riferimento normativo ai "contratti stipulati" rappresenta il punto giuridico per individuare il momento di attivazione del nuovo trattamento fiscale.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella [Risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020](#), **il contratto di assegnazione del veicolo costituisce un vero e proprio accordo bilaterale tra datore di lavoro e dipendente**, disciplinato dall'art. 1321 c.c., con cui si regolano diritti e obblighi connessi all'uso dell'automezzo. **La sottoscrizione di tale accordo è quindi l'evento determinante per individuare il momento in cui si perfeziona la concessione del fringe benefit, rendendo applicabile la normativa in vigore in quel preciso momento.**

Tale disposizione assume una valenza significativa nell'ambito del regime transitorio introdotto dall'art. 48-bis della legge n. 207/2024 (come modificato dal D.L. 19/2025), che **deroga temporaneamente** al nuovo art. 51, comma 4, lett. a), mantenendo in vigore la **previgente disciplina per i veicoli**:

1	2
ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024.	concessi in uso promiscuo al dipendente con contratto stipulato dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Qualora l'accordo con il lavoratore venga perfezionato nel primo semestre del 2025 e l'ordine del veicolo sia stato effettuato entro la fine del 2024, **il datore di lavoro potrà legittimamente continuare ad applicare il regime fiscale previgente**, evitando l'aggravio imposto dalla nuova disciplina.

Ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 48-bis della legge n. 207/2024, **rileva unicamente il momento in cui è stato effettuato l'ordine del veicolo**, indipendentemente dalla forma giuridica utilizzata per acquisirlo. È pertanto irrilevante che il datore di lavoro abbia proceduto tramite **acquisto diretto, contratto di leasing, noleggio a lungo termine o altra tipologia contrattuale**: ciò che assume valore ai fini fiscali è la data certa in cui l'azienda ha formalizzato l'impegno all'approvvigionamento del veicolo.

La time-line della tassazione auto aziendali ad uso promiscuo

Periodo di riferimento	Contratti stipulati dal	Aliquota fringe benefit	Criterio di calcolo	Note principali
Fino al 30/06/2020	Qualsiasi data fino al 30/06/2020	30% fisso	$(\text{Costo/km ACI}) \times 15.000 \times 30\%$	Nessuna distinzione tra veicoli; criterio uniforme
Dal 01/07/2020 al 31/12/2020	Dal 01/07/2020	≤60 g/km → 25% 61–160 g/km → 30% 161–190 g/km → 40% >190 g/km → 50%	$(\text{Costo/km ACI}) \times 15.000 \times \% \text{ (di CO}_2\text{)}$	Prima applicazione del sistema CO ₂ . Aliquote intermedie solo per 2020
Dal 01/01/2021 al 31/12/2024	Dal 01/01/2021	≤60 g/km → 25% 61–160 g/km → 30% 161–190 g/km → 50% >190 g/km → 60%	$(\text{Costo/km ACI}) \times 15.000 \times \% \text{ (di CO}_2\text{)}$	Regime a partire dal 2021
Dal 01/01/2025	Dal 01/01/2025	- Elettrico puro → 10% - Ibrido plug-in → 20% - Tutti gli altri → 50%	$(\text{Costo/km ACI}) \times 15.000 \times \% \text{ per alimentazione}$	Nuova versione art. 51, c.4, lett. a) TUIR. Non più legato a CO ₂ (ma alla tipologia di alimentazione)

Clausola di salvaguardia 2025

Condizione	Effetto fiscale
Ordine del veicolo entro il 31/12/2024	1° condizione necessaria
Contratto di assegnazione dal 01/01/2025 al 30/06/2025	2° condizione necessaria
Se entrambe rispettate le condizioni	Applicazione del regime emissioni CO ₂ vigente al 31/12/2024
Se non viene rispettata una o entrambe le condizioni	Applicazione del regime in vigore dal 01/01/2025

Il caso dell'auto già in possesso dell'azienda al 31/12/2024 e riassegnata nel 2025

Una delle casistiche rimaste escluse dalla clausola di salvaguardia è quella dell'**autoveicolo aziendale già nella disponibilità del datore di lavoro al 31 dicembre 2024, ma non ancora assegnato in uso promiscuo al lavoratore**. Si pensi, ad esempio, a un'auto già immatricolata e utilizzata in precedenza da un altro dipendente cessato dal servizio, che l'azienda decide di riassegnare a un nuovo dipendente nel corso del 2025. In questa specifica ipotesi, non ricorrendo il presupposto dell'ordine effettuato entro il 31 dicembre 2024, non può attivarsi la clausola di salvaguardia prevista per i veicoli ordinati nel 2024 ma concessi nel primo semestre 2025.

La conseguenza è che la nuova assegnazione dovrebbe ritenersi soggetta alla disciplina introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, questa possibilità non è applicabile in quanto il nuovo regime 2025 si applica ai veicoli di nuova immatricolazione, mentre nel caso in esame si tratta di un veicolo già immatricolato prima di tale data. In assenza quindi di una norma specifica, **occorre fare riferimento ai principi generali in tema di fringe benefit, e in particolare all'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020**.

Secondo tale prassi, quando non è applicabile alcun criterio forfetario (né quello previgente né quello vigente), **il valore del benefit deve essere determinato secondo il “valore normale”**, ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR. In pratica, il datore di lavoro è tenuto a:

- **ricostruire mensilmente i chilometri percorsi dal dipendente** per finalità personali;
- **imputare a tassazione** la sola quota di valore riferibile all’uso privato;
- **escludere** dal computo la parte d’uso documentatamente riferibile ad esigenze lavorative.

Dal punto di vista operativo, tale soluzione presenta molteplici difficoltà ma ad oggi, in assenza di una norma ad hoc, rimane l’unica prassi possibile.

La deducibilità del costo e detraibilità dell’iva delle autovetture

In linea generale, l’art. 164 del TUIR prevede che la **deduzione dei costi** relativi agli autoveicoli (ad esempio, ammortamenti, manutenzione, canoni di leasing, canoni di locazione e relative spese di impiego) vari a seconda del tipo di destinazione del veicolo. Per quanto riguarda la **detraibilità IVA**, la disciplina generale prevede che questa vari a seconda che le autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti o con addebito di un corrispettivo.

Per poter beneficiare del regime di deducibilità, in caso di assegnazione dell’auto ad un dipendente, è necessario, però, che siano soddisfatte le seguenti condizioni ([Circolare MEF n. 48/98](#)):

1. **l’auto deve essere assegnata per la maggior parte del periodo d’imposta** del datore di lavoro; l’assegnazione può essere anche discontinua ed è possibile cumulare i giorni di utilizzo da parte di più dipendenti;
2. **l’assegnazione deve risultare da idonea documentazione** (per esempio da una clausola del contratto di assunzione, da un contratto di comodato, o da un accordo tra le parti).

Agli **autoveicoli assegnati in uso promiscuo agli amministratori** non è applicabile il regime di deducibilità previsto per i dipendenti, sebbene il trattamento fiscale del fringe benefit sia lo stesso. L’impresa in questo caso **deduce al 100% le spese relative all’autoveicolo fino a concorrenza del fringe benefit** che concorre a formare il reddito dell’amministratore, secondo quanto disposto dall’art. 95, c. 5, del Tuir che prevede la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori; **deduce le spese eccedenti il benefit** secondo le regole generali previste dall’art. 164, c. 1, lett. b per le auto aziendali ossia applicando il **limite percentuale del 20%** e quello sul costo di acquisizione. L’uso promiscuo deve essere provato da idonea documentazione.

Tipologia auto	Deduzione costo	Detraibilità IVA
Mezzi “esclusivamente” strumentali allo svolgimento dell’attività	100% (art. 164, lett a TUIR 917/1986)	100% (vedi anche Circolare Agenzia delle Entrate n. 55/2007)
Mezzi aziendali non assegnati e non strumentali	20% con limite di 3.615,20 € (per autovetture) di deduzione da portare in ammortamento (e se valore di acquisto pari o superiore a 18.075,99; se costo inferiore, max 20% del costo). (art. 164, lett b TUIR 917/1986)	40% (la parte non detraibile va ad aumentare il costo del bene)
Mezzi assegnati in uso promiscuo al dipendente	70% senza limiti di costo sia al costo di acquisizione che alle spese di impiego (carburante, assicurazione, ecc.). (Art. 164, lett b-bis TUIR 917/1986)	Se fringe benefit: 40% (la parte non detraibile va ad aumentare il costo del bene). (Art. 19 bis 1, c. 1, lett. c, del D.P.R. 633/72). Se addebito con fattura: 100% (D.P.R. 633/72, art. 13, c. 3, lett. d)
Mezzi assegnati in uso promiscuo all’amministratore	100% fino a concorrenza del fringe benefit, 20% l’eccedenza rispetto al benefit con il limite del costo fiscalmente riconosciuto (art. 164, c. 1, lett. b TUIR 917/1986)	40% (la parte non detraibile va ad aumentare il costo del bene)

ESEMPI PRATICI

Prendiamo come riferimento una SKODA OCTAVIA 2020 1.5 TSI 150CV a benzina, per tale modello le tabelle ACI 2025 prevedono un costo a chilometro di 0,569 centesimi di euro.

La produzione di CO₂ per tale modello è dichiarata in circa **120-130 g/km** nel ciclo combinato (WLTP).

MARCA	MODELLO	COSTO KM 15.000 KM	FRINGE BENEFIT ANNUALE (25% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (30% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (50% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (60% CK)
SKODA	OCTAVIA 2020 1.5 TSI 150CV	0,569	2.133,75	2.560,50	4.267,50	5.121,00

	ESEMPIO 1	ESEMPIO 2	ESEMPIO 3	ESEMPIO 4
Data ordine auto da parte di BETA SRL	12/11/2024	12/11/2024	12/02/2025	L'auto era già in possesso dell'azienda ed era utilizzata da un dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro per dimissioni nel 2024
Data immatricolazione auto	20/01/2025	20/01/2025	31/03/2025	
Data consegna auto a BETA SRL	28/01/2025	28/01/2025	08/04/2025	
Data sottoscrizione contratto con dipendente e decorrenza utilizzo auto ad uso promiscuo	01/03/2025	01/07/2025	01/05/2025	01/03/2025
Calcolo fringe	In questo specifico caso, operando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 48-bis L. n. 207/2024 per via della presenza di entrambe le condizioni richieste, si potranno applicare le regole valide fino al 31/12/2024 che prevedono il seguente carico fiscale (Costo/km ACI) $\times 15.000 \times \%$ (di CO ₂), quindi: $0,569 \times 15.000 \times 30\% = 2.560,50$	In questo caso non opera la clausola di salvaguardia di cui all'art. 48-bis L. n. 207/2024, poiché il contratto d'assegnazione è stato stipulato dopo il 30/06/2025. Si applicano le regole di cui la L. 207/2024, le quali non fanno più riferimento alla produzione di CO ₂ ma al tipo di motorizzazione. Essendo, l'auto assegnata, mossa esclusivamente da un motore a combustione, il fringe benefit sosterà una tassazione del 50%. Il carico fiscale sarà (Costo/km ACI) $\times 15.000 \times \%$ per alimentazione quindi: $0,569 \times 15.000 \times 50\% = 4.267,50$	In questo caso il fringe benefit verrà sottoposto a tassazione così come previsto dalla legge di bilancio 2025. Essendo, l'auto assegnata, mossa esclusivamente da un motore a combustione, il fringe benefit sosterà una tassazione del 50%. Il carico fiscale annuo sarà pari a (Costo/km ACI) $\times 15.000 \times \%$ per alimentazione: $0,569 \times 15.000 \times 50\% = 4.267,50$	In questo caso non si potrà applicare il regime forfettario di tassazione, che prevede appunto una tassazione su una percorrenza forfettaria annua di 15.000 Km, poiché non si tratta di un automezzo di nuova immatricolazione. In questa situazione bisognerà rifarsi a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, e quantificare il valore del fringe benefit secondo il "valore normale" come specificato prima. Esempio dati per quantificare il fringe benefit saranno pertanto questi: • Chilometraggio dell'automezzo al 28/02/2025 = 75.000 • Chilometraggio dell'automezzo al 31/03/2025 = 76.500 • Chilometri percorsi per ragioni di lavoro (tale valore dev'essere dettagliato tramite report mensile prodotto dal dipendente e confermato dal datore di lavoro) = 700 • Chilometri percorsi per uso personale = $(76.500 - 75.000) - 700 = 800 \times 0,569$
Importo fringe mensile	213,38 €	335,63 €	336,63 €	455,20

Da segnalare che nel caso in cui il valore del fringe benefit sia al di sotto di 1.000 euro annui per la generalità dei dipendenti (2.000 per coloro che hanno figli a carico) come previsto dall'art. 51 c. 3 D.P.R. 917/1986, non ci sarà alcun assoggettamento contributivo e fiscale.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Dott. Matteo Cecchinato
Consulente del Lavoro

